




ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE "OSKAR FOR LANGTANG"

L'anno **Duemilaquindici**, il giorno **Ventuno Maggio** alle ore **Ventuno**, si sono riuniti in
Assemblea i seguenti signori:

| Cognome Nome | Nato a | Il | Residenza | Codice fiscale |
|--------------------|------------|------------|-------------------|------------------|
| Giovanetti Angelo | Mattarello | 08.07.1956 | Pergine Valsugana | GVNNGL56L08F056H |
| Zappini Luisa | Cles | 18.03.1965 | Trento | ZPPLSU65C58C794O |
| Criscione Giuseppe | Trento | 16.05.1960 | Trento | CRSGPP60E16L378M |



Detti comparenti, con il presente atto, convengono e stipulano quanto segue:




1. I Signori qui presenti costituiscono l'Associazione denominata
"OSKAR FOR LANGTANG".

La sede dell'Associazione è stabilita in Trento via Brescia, 21.

2. L'Associazione non ha scopo di lucro ed intende svolgere attività di utilità sociale, nei confronti degli associati e di terzi, nei settori del volontariato, dell'assistenza sanitaria, nella valorizzazione degli ambienti montani e nello sviluppo di forme di collaborazioni internazionali in particolare nei confronti della popolazione della valle del Langtang. L'Attività sarà svolta nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

3. L'Associazione è retta dalle norme del presente atto e dello statuto che, sottoscritto dai signori convenuti, si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

4. I soci fondatori, riuniti in Assemblea, eleggono il Consiglio Direttivo per il primo anno nelle persone dei signori Giovanetti Angelo, Zappini Luisa e Criscione Giuseppe.



5. I suddetti consiglieri, in sede di prima riunione del Consiglio Direttivo, eleggono alla carica di Presidente la signora Zappini Luisa, alla carica di Vice Presidente il signor Giovanetti Angelo ed alla carica di Segretario e di Tesoriere il signor Criscione Giuseppe, i quali dichiarano di accettare le rispettive cariche.


6. Le spese del presente atto e sue dipendenze sono a carico dell'Associazione, che le assume.

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea viene tolta alle ore ventidue e trenta previa lettura e stesura del presente atto.


Trento, 21 maggio 2015

I SOCI FONDATORI

Giovanetti Angelo




Zappini Luisa



Criscione Giuseppe



| AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO | |
|---------------------------------|--------|
| LC | 200,00 |
| IPCS | |
| VO | |
| ES | |
| DIA | |
| TOTALE | 200,00 |
| RIMBORSO DEL 26 MAG. 2015 | |
| C/O Poste Italiane | |
| 26 MAG. 2015 | |
| REG. TO | |
| 1567 | |
| SERIE 3-70 | |



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "Oskar for Langtang"

Art. 1. - Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione denominata "Oskar for Langtang", con sede in Trento via Brescia, 21.

Art. 2. - L'Associazione Oskar for Langtang non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale, nei confronti degli associati e di terzi, nei settori del volontariato, dell'assistenza sanitaria, nella valorizzazione degli ambienti montani e nello sviluppo di forme di collaborazioni internazionali in particolare nei confronti della popolazione della valle del Langtang.

A tal fine l'Associazione potrà perseguire i seguenti scopi:

1. organizzare eventi per promuovere forme di collaborazioni con la popolazione nepalese;
2. sviluppare forme di assistenza sanitaria e aiuto medico per le popolazioni del Langtang;
3. raccogliere fondi e materiali utili per la ricostruzione di strutture mediche, logistiche e di utilità pubblica, nonché di aiuto per la ricostruzione di strutture destinate al ricovero degli abitanti del Langtang;
4. promuovere forme di collaborazioni nazionali ed internazionali per poter prestare aiuto alla popolazione nepalese in particolare nella valle del Langtang.

Art. 3. - Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente del Consiglio Direttivo;
- Vice-presidente del Consiglio Direttivo;
- Segretario/Tesoriere.



Art. 4. - L'associazione *Oskar for Langtang* per il raggiungimento dei suoi fini, potrà svolgere attività di *fund raising* di finanziamenti sia pubblici che privati per il perseguimento delle attività, connesse e correlate agli scopi istituzionali.

Art. 5. - L'associazione *Oskar for Langtang* è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Sono identificati quali soci ordinari le persone o Enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 6. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata dal Presidente del Consiglio direttivo.

Art. 7. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, dell'atto costitutivo e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.

Art. 8. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi

dell'associazione secondo l'articolo 10 del presente statuto. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 9. - Le risorse economiche dell'Associazione potranno essere costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dall'assemblea dei soci e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 10. - L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Presidente deve redigere il bilancio di fine anno. Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea dei soci ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 11. - L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 12. - L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo;
- approva il regolamento interno.

Art. 13. - L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Art. 14. - Il Consiglio Direttivo è composto da 3 membri, eletti dall'Assemblea e dura in carica 5 anni. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente. Il

Consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 15. – Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione *Oskar for Langtang* e nomina il Presidente ed il Vice-Presidente dell'Associazione. Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:

- Presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata.

Art. 16. - Il Presidente ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre a Consiglio Direttivo;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- curare l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi riguardanti l'amministrazione stabiliti dal Consiglio Direttivo, propone i programmi e i progetti e risponde della loro attuazione;
- gestisce i beni e gli strumenti dell'Associazione; gestisce il budget deliberato dal Consiglio per le attività correnti; coordina l'attività del personale assegnato e dei progetti in atto.

Di ogni riunioni deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione e conservato, archiviato su apposito libro verbali. In caso di impossibilità del Presidente viene sostituito dal Vice-Presidente.

Art. 17. – Il Segretario/Tesoriere è il referente della parte amministrativa e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nella predisposizione del bilancio consuntivo e del budget.

Art. 18. – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità. Ai soci compete quando da regolamento solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 19. – Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, alle norme codice civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

Trento, 21 maggio 2015

I SOCI FONDATORI

Giovanetti Angelo

Zappini Luisa

Criscione Giuseppe

